

A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Reggio Emilia, li 22/02/2019

CIRCOLARE N. 15

Scadenza Adempimento

Oggetto: Tassa Annuale Vidimazione Libri Sociali 2019

Le società di capitali (per azioni, a responsabilità limitata), anziché versare la tassa di concessione governativa per ogni bollatura iniziale di libro o registro prevista dall'art. 2215 codice civile, effettuano il versamento annuale di un importo forfetario a prescindere dai registri da bollare e dal numero delle loro pagine. La tassa è rimasta anche dopo la soppressione della vidimazione iniziale del libro giornale e del libro inventari, in quanto permane l'obbligo di detta vidimazione per gli altri libri sociali.

L'importo della tassa è il seguente:

- a) € 309,87 per le società con capitale sociale al 1° Gennaio 2019 non superiore a 516.456,90 euro;
- b) € 516,46 per le società con capitale sociale al 1° Gennaio 2019 superiore a 516.456,90 euro.

NB: Eventuali variazioni di capitale sociale/fondo di dotazione successive al 1° gennaio 2019 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2020).

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it

L'art. 23 nota 3 della tariffa sulle tasse di concessione governativa approvata con D.M. 28.12.95 stabilisce che "la tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente". **Pertanto la tassa deve essere versata entro il prossimo 18 Marzo 2019 (il giorno 16 cade di Sabato).**

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi:

-per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – c/c postale n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10) (su cui vanno riportati gli estremi di versamento).

-per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l'anno 2019. La tassa può essere compensata con crediti risultanti da dichiarazioni annuali o da denunce periodiche (INPS), in base all'art. 17 del D.Lgs. 9/7/97 n. 241.

Si ricorda quanto segue:

Tipologia di versamento	Modalità utilizzabile
Mod. F24 saldo “a debito” <u>senza</u> compensazione	Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking)
Mod. F24 <u>con</u> compensazione (saldo “a debito” o “saldo a zero”)	Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline)

Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame i seguenti soggetti:

- Società cooperative e di mutua assicurazione;
- Consorti che non assumono la forma di società consortili;
- Società di capitali dichiarate fallite;
- Società sportive dilettantistiche.

In caso di omesso versamento della tassa entro il termine stabilito, l'art. 9, primo comma, del D.P.R. 26/10/72 n. 641 e successive modificazioni prevede la sanzione dal 100 al 200 per cento della tassa stessa. Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 versando una sanzione ridotta.

Sanzione ridotta	Termine di regolarizzazione
dallo 0,1 % all'1,4 % (1% x 1/10)	Entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,1% per ogni giorno di ritardo
1,50 % (15% x 1/10)	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67 % (15% x 1/9)	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75% (30% x 1/8)	Entro 1 anno (dal 16.03)
4,29 % (30% x 1/7)	Entro 2 anni (dal 16.03)
5 % (30% x 1/6)	Entro il termine per l'accertamento

Il pagamento del tributo e degli interessi (calcolati al tasso legale) deve essere effettuato con Mod. F24 utilizzando il codice tributo 7085, (quindi gli interessi non devono essere né indicati né versati separatamente, bensì devono essere aggiunti all'imposta e pagati cumulativamente), mentre per la sanzione si dovrà utilizzare il Mod. F23 indicando il codice 678T, la causale "SZ" e il codice dell'Agenzia delle Entrate competente in base alla sede legale della società (Reggio Emilia = TG2; Guastalla = TGQ).

La norma sulla tassa forfetaria annuale non si applica alle società di persone.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners – Commercialisti

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
